

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI

Seduta del 29/06/2021

FATTO

Parte ricorrente chiede, in via principale, la rideterminazione *ex art. 1284 c.c. comma 3°* del piano di ammortamento relativo al contratto di finanziamento mediante cessione del quinto stipulato in data 17/9/2014 ed estinto anticipatamente con conseguente *“risarcimento dei danni patiti per € 1.092,19”* ed in via subordinata il pagamento di € 875,00 quale restituzione *pro quota* delle commissioni applicate a detto finanziamento e non maturate per effetto dell'anticipata estinzione. Il tutto oltre a *“€ 20 quale rimborso delle spese procedurali”* e interessi dalla data del reclamo. Tali domande vengono giustificate come segue: (a) che il TAN contrattuale ricomprende al suo interno le spese assicurative in violazione della normativa applicabile, la quale prevede l'obbligo per gli intermediari di indicare separatamente ed in modo distinto il tasso annuo nominale da un lato ed i costi e le altre componenti del finanziamento dall'altro; (b) data la promiscuità che connota la clausola che indica il TAN, questa deve essere dichiarata nulla *ex articolo 1325 c.c.*; (c) la mancata corretta indicazione degli interessi determina l'applicazione del tasso legale in conformità a quanto previsto dall'articolo 1284 c.c.; (d) in ogni caso, dovrà essere restituito l'importo non maturato con riferimento alle commissioni percepite dall'intermediario.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso eccependone in via preliminare l'irricevibilità, per mancanza di idonea procura che non contiene l'autenticazione della firma di parte ricorrente. Quanto al merito, l'intermediario afferma che i tassi contrattuali sono stati



determinati conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia vigente all'epoca della conclusione del contratto e che, comunque, parte ricorrente è stata idoneamente informata di tutte le condizioni contrattuali e delle voci di costo del finanziamento parola, ivi comprese quelle relative ai tassi applicati al finanziamento. Quanto alla richiesta di risarcimento dei presunti danni conseguenti alla domanda principale eccepisce la carenza di prova circa l'esistenza e l'entità del nocimento. Quanto, infine alle commissioni finanziarie, osserva che sono state integralmente corrisposte all'agente/mediatore e che la loro natura *up front* è indicata in modo assolutamente trasparente al punto 3.1 del SECCI. In ogni caso precisa che (a) a seguito della comunicazione di Banca d'Italia n. 1475166 del 4.12.2019, l'onere restitutorio relativo alle commissioni oggetto del contendere sia riferibile ai "nuovi contratti" ed ai "*finanziamenti in essere*", con indiretta esclusione dei rapporti estinti in epoca antecedente, perimetro in cui rientra la presente vicenda; (b) la nota sentenza cd. Lexitor non ha "efficacia orizzontale" tra privati, con conseguente impossibilità, per il Giudice, di procedere alla disapplicazione della normativa italiana.

Parte ricorrente contesta l'eccezione preliminare sollevata dall'intermediario, sottolineando come il reclamo è stato inviato unitamente alla stessa procura utilizzata per l'attivazione della procedura ABF e come non sussista alcun obbligo di autentica della sottoscrizione del Cliente da parte del mandatario.

DIRITTO

Preliminarmente va esaminata l'eccezione di irricevibilità del ricorso per mancanza di autenticazione della firma della parte ricorrente e quindi di un'ideonea procura. Come questo Collegio ha deciso in altre occasioni (cfr. decisioni nn.7465/18, n. 4907/18, n. 6155/18, n. 14927/18 e n. 4706/21) "*Pur costituendo una condizione di procedibilità del ricorso dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, il reclamo non è un atto della procedura, e quindi [non è] assimilabile ad un atto giudiziale, ma esclusivamente un atto "con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo". Nel caso di specie il cliente è chiaramente identificabile. mentre non è applicabile al reclamo il disposto dell'art. 83 c.p.c. per la procura alle liti ai fini dell'esercizio del diritto di azione dinanzi al giudice ordinario".*". In ogni caso, va anche soggiunto che, anche nel caso in cui sussista il difetto di procura per il reclamo, questo non infici la validità dello stesso in presenza, alternativamente, delle seguenti circostanze: successiva procura rilasciata per la proposizione del ricorso, la quale comporta la tacita ratifica dell'attività compiuta dal *falsus procurator* ai sensi dell'art. 1339 c.c.; invio delle comunicazioni da parte dell'intermediario direttamente al cliente (anziché al rappresentante), quale implicita attribuzione del reclamo al cliente; presenza nel reclamo di indici e riferimenti che ricollegano il reclamo al cliente; dichiarazione del procuratore di procedere in nome e per conto del ricorrente (specie se si tratta di un avvocato); riscontro del reclamo nel merito da parte dell'intermediario, essendo in tal caso raggiunto lo scopo che il reclamo riveste nel procedimento ABF. L'eccezione va quindi respinta.

Venendo al merito, vanno in primo luogo richiamati i principi consolidati fissati dal Collegio di Coordinamento in materia, principi che superano tutte le argomentazioni dell'intermediario. L'orientamento ormai consolidato di questo Arbitro è nel senso che, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione sono rimborsabili, per la parte non maturata, dopo la cd. Sentenza



Lexitor, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, anche i costi *up front*, perché l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi, appunto, i costi *up front*. In tale prospettiva con la Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il principio di diritto, secondo cui *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità”* ed in mancanza di *“una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli us”*. Pertanto, in applicazione di tale principio, il Collegio di Coordinamento ha individuato quale *“criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile” “quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”*, con l'effetto che *“la riduzione dei costi up front può ... effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*.

Ciò premesso in punto di diritto, occorre esaminare la specifica fattispecie e le specifiche doglianze.

Iniziando dalla contestazione della metodologia di calcolo del TAN, in particolare, perché vi è stato l'inserimento di costi non pertinenti (costi assicurativi), si deve in primo luogo richiamare la disciplina contrattuale che, in punto TAN, prevede, per quanto rileva in questa sede, che lo stesso *“comprende la remunerazione di tutte le attività ed i costi [sostenuti] nel corso del contratto, comprese le coperture assicurative e le eventuali attività ricorrente della rete distributiva, mentre esclude “i costi fissi”*. Tale disposizione riflette le indicazioni fornite da Banca d'Italia (cfr. gli *“Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio”* del 30 marzo 2018) che, quanto alla remunerazione delle attività *recurring* promuoveva come buona prassi gli schemi c.d. *“tutto TAN”*, come quello di specie: *“Schemi tariffari che incorporano nel tasso annuo nominale (TAN) la gran parte o tutti gli oneri connessi con il finanziamento contro CQS rappresentano una buona prassi di mercato. Sebbene imperniata su un'informativa non analitica, tale soluzione, che si caratterizza per la presenza di un limitato numero di commissioni, quando non del tutto assenti, assicura una maggiore tutela del cliente poiché: i) tutti gli oneri incorporati nel tasso sono sempre oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata a prescindere dalla loro natura; ii) semplifica la struttura tariffaria e la rende più comprensibile”*. Inoltre, come si dirà anche nel prosieguo, la copertura assicurativa non ha rappresentato un costo per parte ricorrente, perché il relativo premio è rimasto a carico dell'intermediario. In ogni caso, l'eventuale opacità delle clausole contrattuali non ne determina la nullità, ma comporta il diritto al risarcimento dell'eventuale danno conseguente alla mancata o erronea informativa (cfr. Coll. Coordinamento nn. 9584 e 9585 del 2017).

La domanda di nullità non può pertanto trovare accoglimento né sussistono i presupposti per il riconoscimento di un danno, di cui, comunque, difetta qualsivoglia elemento probatorio.

Per completezza il Collegio osserva quanto al rimborso degli interessi in caso di anticipata estinzione che in sede di conteggio estintivo è stato pacificamente riconosciuto un



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

abbuono di € 5.358,62 a titolo di interessi non maturati, in linea con le previsioni contrattuali.

Merita, invece, accoglimento la domanda subordinata.

Il conteggio estintivo e la liberatoria in atti confermano l'avvenuta estinzione del prestito a far data dal 31/12/2018, dopo il pagamento di 50 rate sulle 120 complessive con il rimborso degli interessi di cui si è già detto. Dalle condizioni contrattuali emerge, anzitutto, che il costo della polizza assicurativa rischio vita ed impiego è stato sopportato dall'intermediario (cfr. art. 3 del contratto). In secondo luogo il contratto prevede quale costo del credito, per quanto rileva in questa sede, commissioni finanziarie per € 1.500,00, definite in contratto come non rapportate alla durata del finanziamento e quindi non ripetibili. Tali commissioni, tuttavia, per il consolidato orientamento dei Collegi, vanno qualificate come *recurring*.

Pertanto, alla luce di quanto sopra ed in applicazione del criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF, a parte ricorrente è dovuto l'importo determinato come segue:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 29.908,94	Tasso di interesse annuale	8,26%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	367,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
Data di inizio del prestito	01/11/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,92%

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni finanziarie				1.500,00	Recurring	58,33%	875,00		875,00
Totale									875,00

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dal reclamo. La condanna al rimborso delle spese di procedura (€ 20,00) consegue per legge all'accoglimento sia pur parziale.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie la domanda principale; accoglie la domanda subordinata e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 875,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA